

VERBALE D'ACCORDO

Brescia, 13 dicembre 2008

Tra

- UBI Sistemi e Servizi Spa, d'ora in avanti per brevità denominata anche solo "UBISS"

e

- La delegazione sindacale

FALCRI

d'ora in avanti per brevità denominate collettivamente anche solo "OO.SS."

Premesso che:

1. Con riferimento all'operazione di concentrazione in UBI Sistemi e Servizi delle funzioni e attività di supporto e servizio di Gruppo, il Protocollo di Intesa sindacale relativo al Piano industriale di integrazione 2007 – 2010 sottoscritto il 14 agosto 2007 prevede all'art. 6, primo comma, che "...entro il 31.12.2009 la normativa aziendale di UBI Sistemi e Servizi recepirà i trattamenti economici e normativi riconosciuti a quella data ai Dipendenti provenienti da UBI Banca, fatte salve le materie della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria per le quali le Parti individueranno specifiche soluzioni". Ai sensi del medesimo articolo 6 del Protocollo, secondo comma, inoltre "le Parti hanno convenuto l'opportunità di programmare un percorso i confronti sulla normativa aziendale vigente in UBI Sistemi e Servizi, finalizzata a verificare, anche a fronte della nuova realtà, tempi e modalità di omogeneizzazione dei trattamenti complessivi del Personale di diversa provenienza aziendale".;
2. nel verbale d'intesa sottoscritto il 18 aprile 2008 tra UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi e le rispettive Organizzazioni sindacali, si è inoltre convenuto al punto f) che "... l'Azienda, nel confermare le previsioni di cui al citato art. 6 [del Protocollo sindacale 14.08.2007], dichiara la disponibilità ad avviare dal mese di settembre 2008 il previsto confronto sulla normativa aziendale vigente in UBI Sistemi e Servizi, finalizzata a verificare, anche a fronte della nuova realtà, tempi e modalità di omogeneizzazione dei trattamenti complessivi del Personale in servizio presso la Società ed a ricercare le idonee soluzioni di cui al 2° comma del medesimo articolo";
3. con il Protocollo di Intesa Sindacale del 14.08.2007 e con il verbale d'intesa del 18 aprile 2008 sopra citati si è altresì provveduto ad integrare, con le decorrenze ivi stabilite, la disciplina aziendale vigente in UBI Sistemi e Servizi in materia di "indennità una tantum di mobilità", "indennità mensile di mobilità", "indennità di turno", "indennità di reperibilità", "servizio di orientamento al lavoro" e "incentivazione all'acquisto della prima casa per i giovani".
4. in attuazione di quanto previsto negli Accordi sindacali sopra citati, le Parti hanno dato luogo ad una sessione di incontri a decorrere dallo scorso 29 settembre sino alla data del presente Accordo, nel corso della quale è stato sviluppato un ampio e approfondito confronto finalizzato a definire tempi e modalità di omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi rispettivamente applicati al Personale di UBISS e al Personale di UBI Banca.

Tutto quanto sopra premesso,

le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Sezione I

Recepimento in UBI Sistemi e Servizi dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al Personale proveniente da UBI Banca, ad esclusione della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria

Articolo 2

Formano oggetto di recepimento nella disciplina aziendale di UBI Sistemi e Servizi le norme di secondo livello specificamente indicate ai seguenti artt. 3, 4, 5 e 6, nonché quelle individuate in base all'art. 7, secondo le rispettive tempistiche indicate negli stessi articoli, mentre restano escluse dal recepimento le prassi, gli usi aziendali e, in generale, tutte le modalità applicative delle stesse vigenti in UBI Banca.

E' esplicitamente escluso qualsiasi effetto novativo del recepimento, talché le norme oggetto di recepimento saranno applicabili in UBISS per le sole parti e in quanto effettivamente vigenti in UBI Banca e applicate alla data del recepimento al Personale di quest'ultima distaccato presso UBI Sistemi e Servizi in ragione del trasferimento del ramo d'azienda indicato all'art. 2 del Protocollo di Intesa Sindacale del 14 agosto 2007. A titolo esemplificativo e non esaustivo, risultano pertanto escluse dal recepimento le norme, o le parti delle stesse, superate o contrastanti con disposizioni di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o di successive norme dello stesso livello vigenti in UBI Banca, anche se non oggetto di recepimento in UBISS.

E' altresì esplicitamente escluso - salvo quanto diversamente stabilito nel presente Accordo - qualsiasi effetto retroattivo delle norme oggetto di recepimento in UBI Sistemi e Servizi, talché le stesse produrranno effetti per i Dipendenti di UBISS esclusivamente dalla data di recepimento indicata negli articoli che seguono. In ragione di quanto sopra, pertanto, è esclusa la corresponsione di arretrati o di ratei riferibili a periodi per i quali la disciplina normativa che ne è ragione non era ancora applicata presso UBI Sistemi e Servizi.

E' infine escluso il recepimento in UBISS della normativa di radice UBI Banca che ha disciplinato e/o definito situazioni, fatti e/o regimi transitori peculiari di UBI Banca e riferibili al solo Personale, o parte di esso, dipendente di UBI Banca che, ad una certa data, si trovava nella specifica situazione individuata dalla norma stessa. Rientrano in tale categoria - e quindi ne è escluso il recepimento in UBISS - le norme che hanno quali destinatari alcuni soli Dipendenti di UBI Banca ben definiti e non suscettibili di incremento nel numero. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano in tali categorie le norme che hanno disciplinato il passaggio da un preesistente ad un successivo regime giuridico definendo, per il solo Personale destinatario del precedente regime giuridico, condizioni e modalità di passaggio al successivo, oppure le norme che hanno previsto effetti a favore del solo Personale in forza presso UBI Banca ad una data certa individuata o individuabile ai sensi della norma stessa.

Articolo 3

Fermo quanto previsto all'art. 2, con decorrenza 1° gennaio 2009, vengono recepite in UBI Sistemi e Servizi, in sostituzione delle analoghe previsioni ivi vigenti e disciplinanti le medesime materie, le previsioni normative ed economiche di seguito indicate:

- a) "Provvidenze per motivi di studio" di cui all'art. 10 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- b) "Contributo famiglie monoreddito" di cui all'art. 20 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- c) "Permessi retribuiti" di cui all'art. 21 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- d) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti di cui al Paragrafo "Lavoratori studenti" dell'Accordo sottoscritto il 26 novembre 1996 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le Organizzazioni sindacali aziendali
- e) "Permessi non retribuiti" di cui all'art. 22 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- f) "Figli ed altri familiari disabili dei Dipendenti" di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 20.12.2001 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le OO.SS. aziendali, relativamente ai paragrafi "Assunzione figli disabili" e "Permessi";
- g) "Part time" di cui all'art. 23 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- h) "Orari di intervallo" di cui all'Accordo sottoscritto in data 27 novembre 1996 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le Organizzazioni sindacali aziendali;
- i) "Maternità e gravidanza" di cui all'art. 25 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- j) "Partecipazione a manifestazioni fieristiche" di cui all'art. 16 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;

- k) "Valorizzazione dei periodi di collaborazione con la Banca" di cui all'art. 36 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali, al Personale assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1.04.2007;
- l) "Personale assunto nel 2° livello retributivo della 2^ area" di cui all'art. 40 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali, per i dipendenti assunti a partire dal 1.04.2007;
- m) "Erogazione aggiuntiva annua" di cui all'art. 41 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali, per il Personale assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1.04.2007, limitatamente alle Aree Professionali con inquadramento non superiore alla 3A1L.
- n) Regolamentazione in materia di ferie di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 22.11.2000 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le Organizzazioni sindacali aziendali, per quanto applicabile ai periodi successivi alla data di sottoscrizione del medesimo Accordo;

A decorrere dal 1° gennaio 2009 vengono estese al Personale dipendente di UBI Sistemi e Servizi coperture equivalenti a quelle previste dalla Polizza Vita e dalla Polizza Infortuni (inabilità e morte da infortunio) in essere a favore del Personale di UBI Banca di radice aziendale ex BPB-CV di cui all'articolo 26 dell'Accordo sottoscritto il 1° marzo 2007 tra BPU Banca e le Organizzazioni sindacali aziendali.

Articolo 4

Fermo quanto previsto all'art. 2, con decorrenza 1° luglio 2009, vengono recepite in UBI Sistemi e Servizi, in sostituzione delle analoghe previsioni ivi vigenti e disciplinanti le medesime materie, le previsioni normative ed economiche di seguito indicate:

- a) "Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti, anche in quiescenza e beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà" di cui all'art. 9 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali, limitatamente alle previsioni a favore dei figli dei Dipendenti effettivamente in servizio in UBI Sistemi e Servizi alla data di riconoscimento delle borse di studio stesse;
- b) "Buono pasto", di cui all'art. 19 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- c) "Compenso ore domenicali" di cui all'Accordo sottoscritto 23 dicembre 1996 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le Organizzazioni sindacali
- d) "Anticipazione TFR" di cui all'art. 27 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- e) "Malattia giornaliera non reiterata" di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 20.12.2001 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le OO.SS. aziendali;
- f) "Intervento spot richiesto extra reperibilità" di cui all'art. 14 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- g) "Prestazioni e reperibilità in giornate sensibili" di cui all'art. 15 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- h) "Assegni di anzianità" di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 20.12.2001 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le OO.SS. aziendali, limitatamente al Personale che ha già maturato i relativi requisiti alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- i) "Automatismi di carriera" di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 20.12.2001 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le OO.SS. aziendali, limitatamente al Personale che ha già maturato i relativi requisiti alla data di sottoscrizione del presente Accordo;

Articolo 5

Fermo quanto previsto all'art. 2, con decorrenza 1° dicembre 2009, vengono recepite in UBI Sistemi e Servizi, in sostituzione delle analoghe previsioni ivi vigenti e disciplinanti le medesime materie, le previsioni normative ed economiche di seguito indicate:

- a) "Rimborsi chilometrici" di cui all'art. 8 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;

Articolo 6

Fermo quanto previsto all'art. 2, con decorrenza 1° gennaio 2010, vengono recepite in UBI Sistemi e Servizi, in sostituzione delle analoghe previsioni ivi vigenti e disciplinanti le medesime materie, le previsioni normative ed economiche di seguito indicate:

- a) "Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti, anche in quiescenza e beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà" di cui all'art. 9 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali, relativamente alle previsioni a favore dei figli dei Dipendenti in quiescenza oppure beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà;
- b) "Avvicinamento alla residenza" di cui all'art. 4 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- c) "Rotazioni" di cui all'art. 28 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- d) "Vestiaro" di cui all'art. 31 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- e) "Guardie" di cui all'art. 12 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali;
- f) "Indennità di turno" di cui all'art. 11 dell'Accordo sottoscritto il 01.03.2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali, per le parti non recepite in UBISS per effetto dell'art. 6 del Protocollo di Intesa sindacale del 14 agosto 2007;
- g) "Assegni di anzianità" di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 20.12.2001 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le OO.SS. aziendali e all'Accordo, limitatamente al Personale che maturerà i relativi requisiti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- h) "Automatismi di carriera" di cui al Verbale di Accordo sottoscritto il 20.12.2001 tra la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino e le OO.SS. aziendali, limitatamente al Personale che maturerà i relativi requisiti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo;

Articolo 7

Fermo quanto previsto all'art. 2, con decorrenza 1° gennaio 2010 vengono inoltre recepite in UBI Sistemi e Servizi le ulteriori previsioni economiche e normative riconosciute a quella data ai Dipendenti provenienti da UBI Banca (Personale dipendente di UBI Banca distaccato in UBI Sistemi e Servizi in quanto appartenente al ramo d'azienda trasferito da UBI Banca a UBI Sistemi e Servizi) non esplicitamente individuate ai precedenti artt. da 3 a 6. Dalla stessa data, ferme restando le disposizioni richiamate al punto 3 delle Premesse, cessano pertanto di appartenere alla disciplina aziendale di UBI Sistemi e Servizi tutte le residue disposizioni a contenuto economico o normativo di radice UBI Sistemi e Servizi applicate al Personale di quest'ultima – anche se non sostituite da analoghe previsioni di radice UBI Banca - salvo ovviamente quanto diversamente disposto nel presente Accordo e nella seguente Norma Transitoria.

NORMA TRANSITORIA

Fermo quanto stabilito al presente articolo 7, in materia di inquadramenti e percorsi professionali saranno riconosciuti gli inquadramenti previsti dal CIA UBISS (ex-LSS) in corso di maturazione a fronte di incarichi/ruoli già attribuiti con comunicazione scritta in data antecedente al 1.10.2007 fino al rinnovo del CIA UBISS ovvero alla data di definizione dei nuovi profili professionali, da effettuarsi entro la data del 31.12.2010 secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del Protocollo di Intesa 14.08.2007. A tale riguardo, le relative attività potranno essere avviate, a richiesta delle Parti, a partire dal gennaio 2010, avendo in considerazione le anzianità nel frattempo maturate nelle posizioni di lavoro da parte del Personale interessato.

Articolo 8

Per effetto di quanto previsto ai precedenti articoli da 3 a 7, pertanto, dal 1° gennaio 2010 quale unica disciplina aziendale applicabile a tutto il Personale di UBI Sistemi e Servizi senza distinzione, viene adottata interamente e complessivamente la normativa aziendale applicabile a tale data al Personale proveniente da UBI Banca (Personale di UBI Banca distaccato presso UBISS in ragione del trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda di UBI individuato all'art. 2 del Protocollo di Intesa Sindacale del 14 agosto 2007) come individuata nei suddetti articoli da 2 a 7.

Sezione II

Previdenza complementare

Articolo 9

Ferma restando la contribuzione a carico azienda attualmente in essere in favore del Personale dipendente a libro matricola presso UBI Sistemi e Servizi, esclusivamente nei confronti di detti dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo - con esclusione del Personale dipendente di UBI Sistemi e Servizi al quale sia già stato riconosciuto l'incremento della contribuzione alla Previdenza complementare a carico azienda indicato oltre, nonché del Personale che accederà al Piano di Incentivazione all'esodo correlato alla realizzazione del Piano Industriale 2007/2010 - la contribuzione alla Previdenza complementare a carico azienda viene elevata:

con decorrenza 1° luglio 2009

- di 0,30 punti percentuali per i Dipendenti titolari di posizione previdenziale AGO a regime "retributivo" con un minimo di 150 € e un massimo di 200 €
- di 0,40 punti percentuali per i Dipendenti titolari di posizione previdenziale AGO a regime "contributivo" con un minimo di 150 € e un massimo di 200 €

con decorrenza 1° luglio 2010:

- di ulteriori 0,30 punti percentuali per i Dipendenti titolari di posizione previdenziale AGO a regime "retributivo" con un minimo di 300 € e un massimo di 400 € complessivi (comprensivi dell'incremento già riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2009)
- di ulteriori 0,40 punti percentuali per i Dipendenti titolari di posizione previdenziale AGO a regime "contributivo" con un minimo di 300 € e un massimo di 400 € complessivi (comprensivi dell'incremento già riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2009).

Relativamente ai dipendenti destinatari del successivo art. 11 (recepimento dell'art. 37 dell'Accordo BPU del 1.3.2007), le suddette maggiorazioni non opereranno nel periodo 1/07-31/12/2009 e avranno decorrenza dal momento in cui la relativa contribuzione aziendale alla previdenza complementare verrà allineata a quella normativamente prevista per i dipendenti di UBISS.

Resta inteso che il Personale di radice UBI Banca che ha trasferito o trasferirà il proprio rapporto di lavoro a UBISS ai sensi del citato Protocollo di Intesa 14 agosto 2008, manterrà anche dopo il trasferimento la contribuzione aziendale in essere alla data di cessione del contratto.

Articolo 10

Con decorrenza 1° gennaio 2009, viene recepita in UBI Sistemi e Servizi, in sostituzione di eventuali analoghe previsioni ivi vigenti, la previsione di cui all'art. 26, punto B) dell'Accordo sindacale sottoscritto il 1° marzo 2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali (contribuzione aziendale al Fondo Pensione per i Dipendenti con invalidità certificata superiore al 70%).

Articolo 11

Con decorrenza 1.01.2010 viene recepita in UBI Sistemi e Servizi, in sostituzione di eventuali analoghe previsioni ivi vigenti, la previsione di cui all'art. 37 dell'Accordo sindacale sottoscritto il 1° marzo 2007 tra BPU e le OO.SS. aziendali ("Contribuzione aziendale alla previdenza complementare"); tale previsione trova applicazione a favore del Personale assunto in UBISS a partire dalla data del 1° aprile 2007, senza riconoscimento di arretrati fino al 31.12.2009. Ai soli fini del periodo complessivo in cui opera la maggiorazione contributiva sarà computato anche il tempo intercorrente tra la data di assunzione ed il 1.01.2010, imputandolo all'ultimo periodo in cui vige la minor contribuzione del 4,5%, che pertanto potrebbe risultare di durata inferiore ai cinque anni previsti.

Sezione III

Assistenza sanitaria

Articolo 12

In materia di assistenza sanitaria, restano ad ogni effetto confermate le previsioni di cui all'art. 7 del Protocollo di Intesa Sindacale del 14 agosto 2007.

Sezione IV

Norme finali e di attuazione

Articolo 13

Incontri di Verifica

A richiesta delle Parti, si farà luogo ad incontri di verifica in merito all'applicazione del presente Accordo, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.

A richiesta delle Parti, si farà luogo a specifici incontri, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta, per esaminare le modalità di attuazione in UBISS delle previsioni di cui all'art. 81 del vigente CCNL.

Articolo 14

Norme di Attuazione

Fermo quant'altro definito nel presente Accordo, si stabilisce quanto segue:

- a) in deroga ai principi generali stabiliti nel presente Accordo, in tema di "Garanzie volte alla sicurezza del lavoro" e "Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro", restano ad ogni effetto valide e confermate le disposizioni in materia contenute nel CIA UBISS (ex-LSS), fino al rinnovo del CIA medesimo;
- b) a partire dal 1.01.2010 la valuta di accredito degli stipendi del Personale UBISS sarà allineata a quella prevista alla data per UBI Banca;
- c) con decorrenza 1.07.2009 il buono pasto sarà riconosciuto a tutto il Personale UBISS secondo i criteri e le modalità alla data stabiliti in materia per il Personale di UBI Banca.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

UBI SISTEMI E SERVIZI

FALCRI